

# **Composizione, articolazione territoriale e funzionamento delle commissioni d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità per la qualifica di guardia ittica volontaria di cui all'articolo 20 bis della L.R. 7/2005**

## Sezione I

Composizione, articolazione territoriale e funzionamento delle commissioni d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità per guardia ittica volontaria di cui all'articolo 20bis della l.r. 7/2005.

### Art. 1

1. Per il conseguimento dell'attestato di cui all'articolo 20bis della l.r. 7/2005 è istituita una apposita commissione regionale.
2. Le sessioni d'esame sono stabilite con decreto del Direttore, che nomina la commissione ai sensi dell'articolo 7, comma 1 lettera k *bis* della l.r. 1/2009, ed indica le date, gli orari, e i luoghi delle prove di esame ed il termine ultimo per la presentazione delle domande;
3. Ogni commissione è composta da quattro membri effettivi e quattro membri supplenti appartenenti alla Direzione Agricoltura e sviluppo rurale, scelti tra il personale esperto nelle materie oggetto degli esami di cui all'articolo 20bis, comma 3 della l.r. 7/2005;
4. Le funzioni di Presidente sono svolte da uno dei componenti di cui al comma 3, inquadrato nella categoria D e individuato secondo le modalità previste nell'atto di nomina della commissione.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro della commissione.
6. La commissione è validamente costituita: per la prova a quiz quando è presente il Presidente ed almeno due membri effettivi, per la prova orale quando sono presenti quattro membri (compreso il Presidente) così come specificato al comma 3; in caso di parità di voti nella valutazione di un candidato prevale il voto espresso dal Presidente.
7. La convocazione della Commissione è fatta dal Presidente mediante e-mail. Le comunicazioni interne tra i componenti della Commissione avvengono mediante e-mail.

## Sezione II

Modalità di iscrizione, svolgimento e materie degli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità per guardia ittica volontaria

### Art. 2

Presentazione delle domande per l'ammissione all'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità per guardia ittica volontaria

1. La domanda di partecipazione agli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità per guardia ittica volontaria è indirizzata alla Regione Toscana - Settore Attività faunistico venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare, esclusivamente tramite una Associazione di pescatori, venatoria, di protezione ambientale, di cui all'articolo 20, comma 1 della l.r. 7/2005, al quale il candidato sia iscritto, mediante apposito modulo. Alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità valido del richiedente.
2. Possono essere ammessi all'esame i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data di presentazione della domanda e che siano residenti in Toscana.

3. La domanda è recapitata per posta raccomandata A.R, per posta elettronica certificata oppure presentata a mano presso la sede territoriale di riferimento. Alla domanda dovrà essere apposta una marca da bollo come previsto dalla modulistica. Le domande devono essere raccolte dalle Associazioni di pescatori, venatorie, di protezione ambientale, accompagnate da un elenco riepilogativo delle istanze presentate.

4. Sono accettate tutte le domande presentate dalle associazioni di pescatori, venatorie, di protezione ambientale pervenute entro la data indicata nel decreto di cui all'art. 1, comma 2.

5. Le domande presentate con modalità diverse da quelle previste dal presente provvedimento non sono accoglibili.

6. Per la preparazione all'esame di idoneità le associazioni di cui all'articolo 20, comma 1 della l.r. 7/2005, previo nulla osta della Regione, possono organizzare corsi specifici; a detti corsi partecipano anche i soggetti già in possesso di qualifica di guardia ittica alla data di entrata in vigore della l.r. 59/2017, secondo quanto previsto dall'articolo 20 bis, comma 7 della l.r. 7/2005. Il programma dei corsi di cui all'articolo 20 bis, commi 5 e 7 della l.r. 7/2005 è approvato dalla competente struttura della Giunta regionale.

### Art. 3

#### Requisiti richiesti per l'ammissione all'esame

1. Requisiti richiesti per l'ammissione all'esame:

- a) essere cittadino italiano o cittadino di uno stato membro dell'Unione Europea;
- b) avere raggiunto la maggiore età;
- c) essere residente in Regione Toscana;
- d) essere iscritti ad un'associazione di cui all'articolo 20, comma 1 della l.r. n. 7/2005.

### Art. 4

#### Materie di esame

1. Le materie d'esame per la prova scritta sono le seguenti:

- a) legislazione in materia di pesca nelle acque interne;
- b) ecologia e zoologia ittica applicata;
- c) tecniche ed attrezzature di pesca;
- d) nozioni di diritto amministrativo e penale necessarie per l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

2. La prova d'esame orale concerne in una prova pratica sul riconoscimento delle specie ittiche e sulla compilazione dei verbali di accertamento.

### Art. 5

#### Comunicazione della data, dell'orario e della sede degli esami

1. La comunicazione della data, dell'orario e della sede degli esami avviene mediante pubblicazione sul sito web della Regione almeno quindici giorni prima della data dell'esame. Nella stessa giornata, in base alle domande pervenute, possono essere fissati più turni di esame. In caso di

ritardo di un candidato, la Commissione può, a suo insindacabile giudizio, ammettere il candidato stesso a una sessione successiva a quello per il quale è stato convocato.

#### Art. 6

##### Modalità di svolgimento della prova scritta

1. La prova scritta consiste in quiz a risposta multipla. Le domande della prova scritta sono venti e per ogni domanda sono previste tre risposte possibili, di cui due errate e una corretta. La domanda priva di risposta è considerata errore. Sono ammessi al massimo tre errori; con quattro o più errori su venti domande il candidato non è ammesso alla prova orale. Per lo svolgimento della prova scritta sono previsti trenta minuti.

2. I quiz sono scelti dalla Commissione d'esame tra quelli approvati dalla competente struttura della Giunta regionale e pubblicati sul sito di Regione Toscana.

#### Art. 7

##### Esito delle prove di esame ed esito finale

Gli esiti delle singole prove di esame e l'esito finale sono resi noti entro quindici giorni successivi alla data di svolgimento dell'esame tramite pubblicazione sul sito web della Regione Toscana. In caso di esito negativo dell'esame scritto o orale, il candidato può ripresentare domanda non prima di novanta giorni dalla data della prova sostenuta.

#### Art. 8

##### Assenze

I candidati che non si presentano alla prova di esame devono presentare una nuova domanda per una nuova sessione.

#### Art. 9

##### Attestato di idoneità

L'attestato di idoneità potrà essere ritirato dai soggetti idonei presso la sede territoriale di residenza, non prima di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito dell'esame stesso. L'attestato è sottoscritto dal Dirigente del settore regionale competente.